

CORONAVIRUS E CONTRATTI

I contratti hanno forza di legge tra le parti:
non possono essere sciolti se non per un differente
accordo delle parti o per le cause ammesse dalla legge

Situazione di emergenza: epidemia e provvedimenti delle
Autorità restrittivi: COSA SUCCEDERAI AI CONTRATTI?

COVID - 19= causa di impossibilità della prestazione non imputabile?
EPIDEMIE e PROVVEDIMENTI
RESTRITTIVI DELLA PUBBLICA
AUTORITÀ
che impediscono il
compimento della
prestazione sono stati
ritenuti in passato dai Giudici
CASI DI
**FORZA MAGGIORE E C.D.
FACTUM PRINCIPIS, CHE
AVEVANO RESO LA
PRESTAZIONE
IMPOSSIBILE PER CAUSA
NON IMPUTABILE**

VALUTAZIONE CASO PER CASO:
INNANZITUTTO verificare se il
contratto disciplina già il verificarsi
di situazioni eccezionali di
emergenza

Se il contratto non contiene una specifica disciplina, si
guarda alla **DISCIPLINA GENERALE.**
Quali sono le caratteristiche della prestazione oggetto
del contratto?

La prestazione è eseguibile
in un momento successivo

E' diventata impossibile o
eccessivamente onerosa

**CONTRATTO RESTA
VINCOLANTE,**
si modificano i termini

DEBITORE
(fornitore della
prestazione)

CREDITORE
(colui che deve
ricevere la
prestazione)

**PRESTAZIONE e' diventata
IMPOSSIBILE**

**PRESTAZIONE è diventata
ECESSIVAMENTE ONEROSA**

Se è divenuta impossibile
l'utilizzazione della
prestazione della
controparte

IMPOSSIBILITA' TOTALE

IMPOSSIBILITA' PARZIALE

TEMPORANEA

DEFINITIVA

Art. 1464 c.c.
L'altra parte non impossibilitata può:

Art. 1256 C.C.

Art. 1463 c.c.

Art 1467 c.c. - contratti a
esecuzione periodica o
continuata o differita

**CONTRATTO
RESTA VALIDO**

**RISOLUZIONE
DI DIRITTO DEL
CONTRATTO**

**CHIEDERE LA
RIDUZIONE
DELLA SUA
PRESTAZIONE**

**RECEDERE DAL
CONTRATTO**
se non ha interesse
apprezzabile
all'adempimento
parziale

**La parte che
deve dare la
prestazione
può chiedere
la
RISOLUZIONE
DEL
CONTRATTO**

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
(ex art.1463 c.c.)

Per evitare la
risoluzione, l'altra
parte può offrire di
modificare
equamente le
condizioni del
contratto

SE:
- l'impossibilità
non imputabile
al creditore
- l'interesse del
creditore a
riceverla sia
venuto meno

**C.D. RIDUZIONE
AD EQUITÀ**

- Il debitore non risponde
del ritardo.
- se, però, l'impossibilità
di adempimento dura fino
a quando il debitore non
può più essere ritenuto
obbligato a eseguire la
prestazione ovvero il
creditore non ha più
interesse a conseguirla, il
contratto si ritiene
risolto (v. impossibilità
definitiva)

- Obbligazione del
debitore si estingue
- Debitore liberato non
può chiedere la
controprestazione
- Se ha ricevuto una
parte del dovuto, deve
restituirlo
- Debitore non è
responsabile per il suo
inadempimento

**UN CONSIGLIO DI BUON SENSO: MEGLIO,
COMUNQUE, PROVARE A RINEGOZIARE
IL CONTRATTO O RAGGIUNGERE UNA
SOLUZIONE CONSENSUALE, piuttosto che
aggiungere anche un contenzioso alla già
complessa e difficile situazione attuale.**

**RISARCIMENTO DANNI. RESPONSABILITÀ DEL
DEBITORE PER L'INADEMPIMENTO.**
Il debitore di una prestazione se non riesce ad
adempirla puntualmente è tenuto a RISARCIRE IL
DANNO alla controparte, salvo che provi di non avere
potuto adempiere per una impossibilità a lui non
imputabile.

Art. 1218 c.c.

DISPOSIZIONE SPECIALE PER L'EMERGENZA:

Art. 91 DL 18/2020 #CuraItalia

«IL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DI CUI
PRESENTE DECRETO È SEMPRE VALUTATA AI FINI
DELL'ESCLUSIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI
1218 E 1223 C.C., DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, anche
relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti.»

QUINDI: Il Giudice che sia eventualmente chiamato a decidere della
eventuale responsabilità del debitore per l'inadempimento in
questo particolare periodo e di eventuali richieste di danni, dovrà
valutare l'inadempimento o il ritardo, e i danni conseguenti,
considerando l'influenza che hanno avuto le misure di
contenimento sull'impossibilità o sulla difficoltà del debitore di
adempire.

